CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 121

presentata dai Consiglieri regionali
OPPI - MORO - SECHI - GALLUS - PERU

il 4 marzo 2020

Disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2006, alla legge regionale n. 23 del 2014 e alla legge regionale n. 17 del 2016 in materia di sanità

****

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira a incidere sul sistema sanitario regionale al fine di superare le situazioni di criticità emerse.

La stessa contiene, quindi, disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale nonché modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale).

L'articolo 1 contiene la modifica dell'assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale e individua le strutture che comporranno il nuovo assetto.

L'articolo 2 contiene la disciplina relativa alla costituzione delle nuove aziende sanitarie.

L'articolo 3 prevede la soppressione dell'AREUS.

L'articolo 4 dispone che il Presidio ospedaliero "A. Cao" e il Presidio ospedaliero "Businco" sono ritrasferiti alla costituenda azienda sanitaria n. 8, atteso il riscontrato fallimento della precedente decisione di accorparli all'Azienda ospedaliera Brotzu.

L'articolo 5 prevede che le nuove aziende si associno o consorzino al fine dello svolgimento in modo accentrato di funzioni.

L'articolo 6 prevede disposizioni per superare criticità presenti nella deliberazione del 25 ottobre 2017 (pubblicata in data 11 dicembre 2017 sul BURAS n. 58) del Consiglio regionale, con la quale è stata approvata la ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna.

L'articolo 7 disciplina l'istituzione di un ufficio liquidazioni con la funzione di liquidazione di tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende sanitarie.

Gli articoli successivi contengono disposizioni finali e disposizioni relative alle abrogazioni di tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto nella proposta. Infine sono indicate le norme finanziarie e quelle relative all'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica dell'assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la presente legge detta disposizioni per l'adeguamento istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale al fine di garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto il territorio regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituite le seguenti aziende sanitarie locali aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione:

a) Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Sassari;
b) Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Olbia-Tempio;
c) Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Nuoro;
d) Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei coincidente con l'ambito territoriale della Provincia dell'Ogliastra;
e) Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Oristano;
f) Azienda sanitaria locale n. 6 di Carbonia-Iglesias coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Carbonia-Iglesias;
g) Azienda sanitaria locale n. 7 del Medio Campidano coincidente con l'ambito territo-

riale della Provincia del Medio Campidano;

h) Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari coincidente con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia di Cagliari.

3. Gli ambiti territoriali delle aziende possono essere modificati in relazione sia a particolari condizioni geomorfologiche e demografiche sia alla dislocazione nel territorio delle strutture e dei servizi sanitari, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare.

Art. 2

Costituzione delle nuove aziende sanitarie

1. Le aziende di cui all'articolo 1, comma 2, sono costituite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con singole contestuali deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che, inoltre, individua la sede legale di ciascuna azienda.

2. Al fine di predisporre il progetto di scorporo è nominato un commissario straordinario dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) che rimane in carica sino alla costituzione delle aziende di cui al comma 1.

3. Il progetto di scorporo, tra l'altro, indica gli elementi patrimoniali, ivi compresi gli immobili e il personale da trasferire a ogni singola costituenda azienda. Disciplina, inoltre, il subentro delle singole aziende nei contratti in corso.

4. Nel progetto di scorporo sono indicati gli immobili di proprietà dell'ATS non strumentali all'attività e quelli non utilizzati o non utilizzabili. Tali immobili sono trasferiti al patrimonio della Regione con la deliberazione di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione sono, inoltre, assegnati in uso a titolo gratuito alle singole costituende aziende gli immobili di proprietà della Regione utilizzati dalle stesse, che pure

sono specificatamente indicati nel progetto di scorporo.

5. Il progetto di scorporo è approvato con le singole deliberazioni contestuali della Giunta regionale di cui al comma 1 e ne fa parte integrante.

6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 5, predispone in relazione a ogni costituenda azienda sanitaria un atto aziendale provvisorio in attesa della ridefinizione della nuova rete ospedaliera. L'atto è adottato dal Commissario straordinario e approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

7. Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le costituite aziende subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni svolte in precedenza svolte dall'ATS. Dalla medesima data l'ATS è dichiarata estinta e i relativi organi cessano dalle funzioni.

Art. 3

AREUS

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'AREUS è soppressa e nei suoi rapporti subentra l'ATS in attesa della costituzione delle nuove aziende ospedaliere.

Art. 4

Ospedale Microcitemico e Ospedale Businco.

1. Il Presidio ospedaliero "A. Cao" e il Presidio ospedaliero "Businco" sono trasferiti all'Azienda sanitaria n. 8 dalla data della sua costituzione.

2. A questo scopo il Commissario dell'Azienda ospedaliera Brotzu fornisce al Commissario dell'ATS tutti i dati necessari di cui all'articolo 2 al fine di potere predisporre il progetto di scorporo e e lo schema di nuovo atto aziendale.

Art. 5

Associazione o consorzio delle aziende ospedaliere

1. Le costituende aziende, l'Azienda ospedaliera Brotzu e le aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro costituzione, si associano o consorziano per lo svolgimento delle seguenti funzioni in maniera centralizzata:

a) funzione di centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente nei limiti di quanto previsto dal citato articolo 37;
b) funzione di gestione delle procedure concorsuali, escluse quelle di responsabile di dipartimento e di responsabile di struttura complessa, in base alle esigenza rappresentate dalle singole aziende;
c) funzione di gestione dei bilanci e della contabilità delle singole aziende;
d) attività di formazione;
e) hpa.

2. All'associazione o consorzio può, inoltre, essere affidata ogni altra attività individuata dalle aziende, anche singolarmente.

3. Nell'atto costitutivo dell'associazione o consorzio è previsto che:

a) la stessa sia gestita da un comitato, di cui fanno parte i legali rappresentanti delle costituende aziende e dell'azienda ospedaliera Brotzu;
b) il personale occorrente sia comandato dalle aziende sanitarie. Tra detto personale è scelto un dirigente amministrativo, con oltre cinque anni di esperienza di direzione di struttura complessa attribuita con atto formale, di cui devono essere esattamente dettagliati i compiti, al quale è affidato il compito di dirigere l'associazione o consorzio e

di rappresentante legale, fermo restando il trattamento economico in atto;

c) le spese dell'associazione o consorzio gravino in pari misura sulle aziende sanitarie e sull'Azienda ospedaliera Brotzu. Le aziende ospedaliero-universitarie concorrono alle spese nella misura determinata dal comitato di cui alla lettera a);

d) il collegio dei revisori, nominato dal comitato di cui alla lettera a), sia composto da tre membri, uno con funzioni di presidente, scelto tra i revisori iscritti nella fascia 2 dell'elenco regionale di cui all'articolo 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). Il collegio dura in carica tre anni. Si applica la disciplina prevista per i componenti dei collegi delle aziende sanitarie in quanto compatibile con le previsioni della presente legge.

4. Sino alla costituzione dell'associazione o consorzio di cui al comma 1, le funzioni ivi indicate sono svolte provvisoriamente dall'Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari. A questo scopo, in sede di costituzione delle aziende, può essere previsto che a detta azienda sia attribuito in via provvisoria un contingente di personale ulteriore rispetto a quello spettante.

5. All'atto della costituzione delle aziende sanitarie di cui al comma 2 è nominato per ogni azienda un commissario straordinario, il quale provvede a predisporre il nuovo atto aziendale definitivo dell'azienda sanitaria. Al medesimo competono gli emolumenti previsti per il direttore generale dalla vigente disciplina e successivi adeguamenti.

6. I commissari straordinari sono scelti facendo applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria).

7. Per quanto non previsto nella presente legge continua ad applicarsi la disciplina vigente.

Art. 6

Rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare, possono essere apportate modifiche alla deliberazione del 25 ottobre 2017 (pubblicata in data 11 dicembre 2017 sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n. 58) del Consiglio regionale, con la quale è stata approvata la "Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna", per superare le criticità eventualmente segnalate dal commissario straordinario dell'ATS o dai commissari straordinari delle nuove aziende o rilevate dal competente Assessorato.

Art. 7

Ufficio liquidazione

1. L'associazione o consorzio di cui all'articolo 5 assume nell'interesse della Regione la funzione di ufficio liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende sanitarie in capo all'ATS e di quelli facenti in precedenza capo alle soppresse USL e alle soppresse aziende sanitarie.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Con deliberazione del Consiglio regionale possono essere previste sperimentazioni gestionali, anche pubblico-private. Allo scopo può essere prevista anche la costituzione di società di capitali.

2. La disposizione di cui all'articolo 52, comma 1, legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regio-

ne) e successive modifiche ed integrazioni, si applica anche per l'ATS Sardegna per le aree medica, sanitaria e amministrativa.

Art. 9

Testo unico

1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un testo unico della disciplina vigente, che deve essere approvato dal Consiglio regionale.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto nella presente legge.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.